Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Mercoledì, 26 febbraio 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **33.000** - Semestrale L. **17.400** - Trimestrale L. **9.200** - Un fascicolo L. **150** - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. **20.000** - Semestrale L. **12.000** - Trimestrale L. **6.500** - Un fascicolo L. **150** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **854.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 28 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia l'insegnamento di « Istologia ed embriologia II » muta denominazione in « Istologia ed embriologia dell'uomo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 134

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **855.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 178, 179, 180, 181, 182, relativi alla scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria

Art. 178. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria con sede presso l'istituto di clinica medica generale, il cui direttore è anche direttore della scuola.

Il corso ha la durata di tre anni. In nessun caso sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 179. — Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di 7 (sette) per l'intero corso. Nel caso che le domande di iscrizione al 1° anno superino il numero compatibile con la disposizione di cui sopra, l'ammissione sarà subordinata all'esito di un concorso per esami. Gli esami, che consisteranno in una prova scritta ed in una orale, si svolgeranno entro il mese di dicembre.

Art. 180. — Gli iscritti hanno l'obbligo di partecipare a tutte le attività didattiche (conferenze, lezioni, esercitazioni, seminari, ecc.) contemplate nel programma dei corsi, nonché di prestare servizio presso i reparti di degenza, gli ambulatori ed i laboratori dell'istituto sede della scuola. L'ottemperanza agli obblighi suddetti è indispensabile per ottenere la firma di frequenza a sua volta necessaria per l'ammissione agli esami di profitto. Questi hanno luogo alla fine di ogni anno di corso: il loro superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno di corso successivo.

Art. 181. — All'esame di diploma verranno ammessi coloro che avranno superato gli esami di profitto, concernenti le dodici materie di insegnamento obbligatorio. Esso consisterà nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento di gerontologia e geriatria concordato con il direttore della scuola all'inizio del 2° anno e depositato presso la direzione almeno quindici giorni prima dell'esame.

Art. 182. — Gli iscritti non riconosciuti idonei agli esami di un determinato corso o all'esame di diploma potranno ripresentarsi alle prove dopo un altro anno di frequenza (fuori corso).

L'ultimo comma dell'art. 183 è soppresso.

Gli articoli 184, 185, 186, 187, 188, relativi alla scuola di specializzazione in medicina interna, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 184. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in medicina interna con sede presso l'istituto di clinica medica generale il cui direttore è anche direttore della scuola.

Il corso ha la durata di cinque anni. In nessun caso sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 185. — Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di 22 (ventidue) per l'intero corso. Nel caso che le domande di iscrizione al 1° anno superino il numero compatibile con la disposizione di cui sopra, l'ammissione sarà subordinata all'esito di un concorso per esami. Gli esami che consisteranno in una prova scritta ed in una orale, si svolgeranno entro il mese di dicembre.

Art. 186. — Gli iscritti hanno l'obbligo di partecipare a tutte le attività didattiche (conferenze, lezioni, esercitazioni, seminari, ecc., contemplate nel programma dei corsi, nonché di prestare servizio presso i reparti di degenza, gli ambulatori ed i laboratori dell'istituto sede

della scuola. L'ottemperanza agli obblighi suddetti è indispensabile per ottenere la firma di frequenza a sua volta necessaria per l'ammissione agli esami di profitto. Questi hanno luogo alla fine di ogni anno di corso: il loro superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno di corso successivo.

Art. 187. — All'esame di diploma verranno ammessi coloro che avranno superato gli esami di profitto concernenti le tredici materie di insegnamento obbligatorie ed almeno una scelta fra le facoltative. Esso consisterà nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento di medicina interna concordato con il direttore della scuola all'inizio del 2° anno e depositato presso la direzione almeno quindici giorni prima dell'esame.

Art. 188. — Gli iscritti non riconosciuti idonei agli esami di un determinato corso o all'esame di diploma potranno ripresentarsi alle prove dopo un altro anno di frequenza (fuori corso).

L'ultimo comma dell'art. 189 è soppresso.

Gli articoli 190, 191, 192, 194, relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia medica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in nefrologia medica

Art. 190. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in nefrologia medica con sede presso l'istituto di clinica medica generale, il cui direttore è anche direttore della scuola.

Il corso ha la durata di tre anni. In nessun caso sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 191. — Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di 5 (cinque) per l'intero corso. Nel caso che le domande di iscrizione al 1° anno superino il numero compatibile con la disposizione di cui sopra, l'ammissione sarà subordinata all'esito di un concorso per esami. Gli esami, che consisteranno in una prova scritta ed in una orale, si svolgeranno entro il mese di dicembre.

Art. 192. — Gli iscritti hanno l'obbligo di partecipare a tutte le attività didattiche (conferenze, lezioni, esercitazioni, seminari, ecc.) contemplate nel programma dei corsi, nonché di prestare servizio presso i reparti di degenza, gli ambulatori ed i laboratori dell'istituto sede della scuola. L'ottemperanza agli obblighi suddetti è indispensabile per ottenere la firma di frequenza a sua volta necessaria per l'ammissione agli esami di profitto. Questi hanno luogo alla fine di ogni anno di corso: il loro superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno di corso successivo.

Art. 194. — All'esame di diploma verranno ammessi coloro che avranno superato gli esami di profitto, concernenti le sedici materie di insegnamento obbligatorio. Esso consisterà nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento nefrologico concordato con il direttore della scuola all'inizio del 2° anno e depositato presso la direzione almeno quindici giorni prima dell'esame.

Gli iscritti non riconosciuti idonei agli esami di un determinato corso o all'esame di diploma potranno ripresentarsi alle prove dopo un altro anno di frequenza (fuori corso).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 133

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **856.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

Diritto penale commerciale;

Diritto urbanistico.

L'art. 61, relativo agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che l'insegnamento di « Ottica fisiologica » muta la denominazione in quella di « Ottica fisiopatologica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 136

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1975, n. 27.

Riconoscimento della personalità giuridica della congregazione dell'oratorio di S. Filippo Neri, in Bologna.

N. 27. Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della congregazione dell'oratorio di S. Filippo Neri, in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 129

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1975, n. 28.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Rocco, in Alba.

N. 28. Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Rocco, in frazione S. Rocco Gherasca del comune di Alba (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 125

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 3 del precitato decreto concernente la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1971 relativo alla costituzione del predetto organo;

Vista la lettera con la quale il sig. Roberto Romei, membro del consiglio di amministrazione medesimo, su designazione della Confederazione italiana sindacati lavoratori, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio, turismo ed attività affini ed ausiliarie, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota n. 8122 del 4 giugno 1974, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha designato il sig. Elio Carducci in sostituzione del sig. Roberto Romei;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Elio Carducci è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio, turismo ed attività affini ed ausiliarie, in sostituzione del sig. Roberto Romei, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974

LEONE

BERTOLDI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1975
Registro n. 8 *Lavoro, foglio n.* 305

(752)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1974.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Marche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971 con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Marche »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente, dott. Antonio De Feo, referendario della Corte dei conti;

Vista la designazione della Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Vittorio Cudillo, referendario della Corte dei conti, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Marche in sostituzione del dott. Antonio De Feo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1975
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 87

(1223)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1974.

Determinazione delle modalità di recupero delle spese sostenute dallo Stato in favore di privati in occasione del terremoto verificatosi il 19 agosto 1970 in comune di Monterotondo Marittimo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 10;

Ritenuto che il Ministero dei lavori pubblici ha riconosciuto la necessità e la convenienza di procedere, in luogo della costruzione di ricoveri per le famiglie non abbienti, rimaste senza tetto, alla riparazione d'ufficio

di edifici di proprietà privata, con le modalità indicate nell'ultimo comma dell'art. 1 del suindicato decreto legislativo in dipendenza dei danni causati dal terremoto del 19 agosto 1970 verificatosi nel territorio del comune di Monterotondo Marittimo;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione della quota del rimborso, a carico dei proprietari interessati, della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici per la riparazione d'ufficio degli edifici privati, danneggiati dalle succitate calamità naturali;

Decreta:

1. — I proprietari degli edifici, riparati d'ufficio, in dipendenza della predetta calamità, nella zona sopra indicata sono tenuti al rimborso della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici, nella seguente misura:

a) *persone fisiche*:

in ragione del 35 %, qualora il reddito accertato ai fini dell'imposta complementare, per l'anno in cui la riparazione è stata ultimata, non superi le L. 1.000.000;

in ragione del 50 %, qualora tale reddito, come sopra accertato, non superi le L. 2.000.000;

in ragione del 75 %, qualora il reddito, accertato, sempre ai fini dell'imposta complementare, non superi le L. 4.000.000;

in ragione del 100 %, negli altri casi;

b) *società o enti tassati in base al bilancio*;

in ragione del 100 %;

c) *società o enti collettivi*:

nelle stesse misure fissate per le persone di cui alla precedente lettera a), con riferimento alla media dei redditi accertati ai fini della ripetuta imposta complementare per i singoli componenti le società;

d) *province, comuni, istituto nazionale case impiegati dello Stato, istituti autonomi per le case popolari, enti ecclesiastici e istituti di beneficenza*:

in ragione del 35 %.

2. — Il versamento potrà essere effettuato in 10 rate annuali posticipate uguali.

3. — Il credito dello Stato è garantito dall'ipoteca di cui all'art. 2817 del codice civile, che dovrà essere iscritta sugli immobili nei quali sono stati eseguiti i lavori di riparazione a cura della direzione provinciale del Tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1974

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1974
Registro n. 19 *Lavori pubblici, foglio n.* 373

(1230)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1974.

Programmi d'esame per i concorsi di accesso e per passaggio di carriera ai singoli ruoli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che ai sensi degli articoli 3, 16, 21 e 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 1077, occorre stabilire i programmi di esame per i concorsi di accesso e di passaggio di carriera nei singoli ruoli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione che ha espresso il proprio parere nell'adunanza del 1° aprile 1974;

Decreta:

Art. 1.

I programmi di esame dei concorsi di accesso nelle carriere del personale degli uffici dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, di cui all'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono così stabiliti:

1) *Per la nomina alla qualifica di segretario in prova della carriera di concetto* (tabella VIII)

PROVE SCRITTE:

1ª *Prova*: nozioni di diritto privato e pubblico (amministrativo e costituzionale).

2ª *Prova*: contabilità di Stato. Nozioni di scienza delle finanze.

COLLOQUIO (oltre le materie delle prove scritte):

a) nozioni di statistica metodologica;

b) nozioni di diritto penale. Istituti generali. Delitti contro la pubblica amministrazione. Delitti contro la fede pubblica. Delitti contro il patrimonio;

c) nozioni di economia politica;

d) organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

2) *Per la nomina alla qualifica di coadiutore in prova della carriera esecutiva* (tabella IX)

PROVA SCRITTA:

Composizione di cultura generale.

COLLOQUIO:

a) esecuzione estemporanea di esercizi sul seguente programma di matematica: Nomenclatura decimale - Prime operazioni - Divisibilità di numeri - Numeri primi - Massimo comun divisore e minimo comune multiplo - Frazioni ordinarie e decimali - Principali operazioni su di esse - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Rapporti e proporzioni - Media aritmetica - Regola di sconto - Equazioni di primo grado;

b) elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare, con speciale riguardo alle principali linee di comunicazioni interne dell'Italia;

c) elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato italiano;

d) nozioni sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

e) nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi;

f) diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

PROVA PRATICA:

Dattilografia: copiatura con la macchina da scrivere, nel tempo stabilito dalla commissione esaminatrice, di un brano stampato o dattilografato.

Macchine calcolatrici: prova pratica, nel tempo stabilito dalla commissione esaminatrice, su macchine calcolatrici scriventi di tipo convenzionale, a funzionamento elettrico.

Art. 2.

I programmi di esame dei concorsi di passaggio nelle carriere del personale degli uffici dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, di cui all'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono così stabiliti:

1) *Per la nomina alla qualifica di segretario principale in prova della carriera di concetto* (tabella VIII)

PROVE SCRITTE:

1ª *Prova*: prova pratica concernente la soluzione di questioni connesse con l'attività amministrativa della Amministrazione p.t.

2ª *Prova*: legislazione postale e delle telecomunicazioni - Contabilità di Stato e contabilità speciale dell'Amministrazione p.t. con riferimento ad uno dei servizi in ordine ai quali i segretari principali esplicano le loro funzioni.

COLLOQUIO (oltre le materie delle prove scritte):

a) nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale) e privato;

b) nozioni di diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica e contro il patrimonio;

c) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

d) ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

2) *Per la nomina alla qualifica di coadiutore principale in prova della carriera esecutiva* (tabella IX)

PROVA SCRITTA:

risoluzione di un quesito a carattere pratico sui servizi dell'Amministrazione p.t.

COLLOQUIO:

a) nozioni generali di legislazione postale e delle telecomunicazioni;

b) elementi di contabilità di Stato e speciale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con particolare riferimento ai seguenti argomenti: Contratti e servizi in economia - Procedimento delle aste - Stipulazione dei contratti, approvazione, esecuzione, collaudo - Ragioneria centrale e ragioneria provinciale dell'Amministrazione p.t. - Entrate e spese dello Stato - Ordinatori delle spese - Pagamento delle spese - Specie di mandati - Spese fisse - Responsabilità degli agenti contabili - Cauzioni - Conti giudiziali;

c) organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

d) diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità dei pubblici impiegati;

e) nozioni generali di diritto privato, limitatamente al seguente programma: Della patria potestà - Della minore età - Della tutela e della emancipazione - Della maggiore età - Interdizione ed inabilitazione - Delle successioni - Diverse forme di società commerciali - La cambiale - L'assegno bancario.

PROVA PRATICA:

a) copiatura con la macchina da scrivere, nel tempo stabilito dalla commissione esaminatrice, di un brano stampato o dattilografato;

b) sviluppo, nel tempo stabilito dalla commissione e con l'uso di macchine calcolatrici scriventi di tipo convenzionale a funzionamento elettrico, di fatture e note di liquidazione di competenze al personale. Computo di sconti, percentuali e trattenute, senza l'uso di prontuari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 22 novembre 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1975
Registro n. 3 Poste, foglio n. 361

(1197)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1975.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita e delle nuove condizioni di polizza per la stessa tariffa presentati dalla Banca nazionale delle comunicazioni, ente di diritto pubblico con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Banca nazionale delle comunicazioni, ente di diritto pubblico con sede in Roma, inteso ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore e di nuove condizioni di polizza per la suddetta tariffa, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla domanda predetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio non compresi nella seguente tariffa di assicurazione sulla vita attualmente

in vigore nonché le seguenti condizioni di polizza per la medesima tariffa, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentati dalla Banca nazionale delle comunicazioni, ente di diritto pubblico con sede in Roma:

tariffa C.U., relativa all'assicurazione mista a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 14 giugno 1947);

condizioni di polizza per l'assicurazione mista a premio unico (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 14 giugno 1947).

Roma, addì 22 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(1275)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1975.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Lucca.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E PER L'AMBIENTE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lucca per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 marzo 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del castello di Nozzano in comune di Lucca;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Lucca;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè può annoverarsi tra le più interessanti della provincia, sia sotto l'aspetto della mirabile fusione e concordanza, fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano, di caratteristiche architettoniche ed ambientali di particolare valore estetico e tradizionale, sia sotto l'aspetto della rilevante bellezza paesaggistica del comprensorio;

Decreta:

La zona del castello di Nozzano sita nel territorio del comune di Lucca ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata da una linea immaginaria che partendo dal punto dell'argine del fiume Serchio, dove si distacca la strada comunale di Nozzano e di Filettole, segue l'argine stesso, verso sud-ovest, fino alla ferrovia; quindi il bordo nord della linea ferroviaria sino all'incontro col fosso della Valle; poi la mezzeria del fosso stesso fino allo stradello che conduce, dalla strada comunale di Balbano e di Massaciuccoli, alla strada vicinale di Padule; percorre la mezzeria di detto stradello fino alla sopracitata strada vicinale di Padule; continua per la mezzeria di quest'ultima fino alla strada di Balbano e di Massaciuccoli; segue la mezzeria di quest'ultima fino all'incontro con la strada comunale di S. Maria a Colle, di cui percorre la mezzeria fino all'incrocio con la strada vicinale dei Pardi; continua per la mezzeria della medesima all'incrocio col rio di Dogaio e di qui, con una retta ideale, raggiunge il punto iniziale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lucca.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Lucca provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori, detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 27 gennaio 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA

L'anno millenovecentosettantatre (1973) e questo giorno di venerdì ventitre (23) del mese di marzo, è stata convocata, in Lucca, presso la sede della provincia, un'adunanza della commissione per la protezione delle bellezze naturali, per discutere, tra l'altro, il seguente ordine del giorno:

vincolo zona castello di Nozzano (Lucca).

(*Omissis*).

Il presidente, essendo gli intervenuti in numero legale, dichiara aperta la seduta e propone l'esame del predetto argomento posto all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Dopodichè il presidente ritiene di dover riassumere l'oggetto trattato, nel seguente provvedimento del quale dà lettura sottoponendolo all'approvazione dei presenti;

La commissione, considerato che la zona dello storico castello di Nozzano può annoverarsi tra le più interessanti della provincia, sia sotto l'aspetto della mirabile fusione, nella rocca e nel paese, di caratteristiche architettoniche ed ambientali di particolare valore estetico e tradizionale, sia sotto l'aspetto della rilevante bellezza paesaggistica del comprensorio;

Atteso che, conseguentemente, si rende necessario salvaguardarne l'integrità contro indiscriminate manomissioni che potrebbero compromettere l'armonico equilibrio di tutto il complesso;

Ritenuto pertanto opportuno vincolare tale territorio, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento;

Delibera di imporre il vincolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su di una superficie, sita in comune di Lucca e determinata da una linea immaginaria che partendo dal punto dell'argine del fiume Serchio, dove si distacca la strada comunale di Nozzano e di Filettole, segue l'argine stesso, verso sud-ovest, fino alla ferrovia; quindi il bordo nord della linea ferroviaria sino all'incontro col fosso della Valle; poi la mezzeria del fosso stesso fino allo stradello che conduce, dalla strada comunale di Balbano e di Massaciuccoli, alla strada vicinale di Padule; percorre la mezzeria di detto stradello fino alla sopracitata strada vicinale di Padule; continua per la mezzeria di quest'ultima fino alla strada di Balbano e di Massaciuccoli; segue la mezzeria di quest'ultima fino all'incontro con la strada comunale di S. Maria a Colle, di cui percorre la mezzeria fino all'incrocio con la strada vicinale dei Pardi; continua per la mezzeria della medesima fino all'incrocio col rio di Dogaio e di qui, con una retta ideale, raggiunge il punto iniziale.

Terminata la lettura, il presidente dichiara aperta la discussione. Tutti i presenti si dichiarano favorevoli al provvedimento così enunciato raccomandando altresì la valorizzazione dello storico castello di Nozzano.

Il presidente pone allora ai voti, per alzata di mano, la deliberazione sopra riportata che risulta successivamente approvata all'unanimità dei componenti la commissione presenti e votanti.

(*Omissis*).

(940)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 26 giugno 1969, n. 51/BC, con il quale l'amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « Starzetta » che inizia al km 0+595 della strada provinciale « Pecennone » e termina al km 154+370 della strada statale « Appia », dell'estesa di km 1+025;

Visto il voto 16 luglio 1974, n. 425, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica denominata « Starzetta » dell'estesa di km 1+025 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(1526)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1975.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Polirafia, in Prato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 3 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Polirafia di Prato (Firenze), con effetto dal 5 marzo 1973;

Visti i decreti ministeriali 21 maggio 1974 e 22 maggio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Polirafia di Prato (Firenze), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1231)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1975.

Costituzione del consiglio di amministrazione dell'ente assistenziale « Utenti motori agricoli ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto 26 luglio 1935, n. 1534, con il quale venne concesso il riconoscimento giuridico all'ente assistenziale « Utenti motori agricoli » (U.M.A.) e ne fu approvato il relativo statuto;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1665, con il quale furono trasferite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le funzioni di vigilanza sull'ente, in precedenza esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1954, con il quale furono apportate modifiche allo statuto dell'ente approvato con il citato regio decreto 26 luglio 1935, n. 1534;

Visto il decreto interministeriale in data 3 ottobre 1974, con il quale è stato ulteriormente modificato lo statuto dell'ente approvato con il sopracitato regio decreto n. 1534;

Visto il decreto ministeriale 21 agosto 1972, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'ente per un biennio;

Viste le designazioni fatte dalle organizzazioni sindacali interessate;

Viste le risultanze della votazione svoltasi per l'elezione del rappresentante del personale in servizio presso l'ente assistenziale « Utenti motori agricoli »;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione di detto consiglio per la durata di un quadriennio, ai sensi dell'art. 9 dello statuto dell'ente modificato dal decreto ministeriale 3 ottobre 1974;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio il consiglio di amministrazione dell'ente assistenziale « Utenti motori agricoli » (U.M.A.) è costituito come segue:

Franzo on. dott. Renzo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni di presidente.

Membri:

Cavazza ing. Novello e Santoro rag. Nicola, in rappresentanza della categoria professionale degli agricoltori;

Monticone cav. uff. Emilio e Martelli dott. Eliseo, in rappresentanza della categoria professionale dei coltivatori diretti;

Baccaglini dott. Guido e Pasi rag. Oldo, in rappresentanza della categoria professionale degli esercenti le lavorazioni meccaniche in agricoltura per conto di terzi;

Pezzali Enrico, in rappresentanza del personale dell'ente assistenziale U.M.A., eletto dal personale in servizio presso l'ente medesimo;

Palermo rag. Giuseppe, esperto in meccanizzazione agricola.

Roma, addì 6 febbraio 1975

Il Ministro: MARCORA

(1146)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1975.

Sostituzione di un membro del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Vista la legge 27 ottobre 1965, n. 1203, recante norme sulla composizione del consiglio direttivo del predetto Ente;

Visti i propri decreti 26 ottobre e 28 dicembre 1973, 29 luglio e 6 novembre 1974, concernenti la nomina del presidente e del consiglio direttivo dell'ente suindicato per la durata in carica di tre anni e la sostituzione di alcuni membri del consiglio stesso;

Vista la lettera n. 34502/A.073.04/5 in data 27 novembre 1974, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana, nel partecipare che di recente è deceduto l'ing. Antonio Villa, rappresentante degli industriali in seno al consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, ha designato per tale incarico il conte Giovanni Battista Gilberti;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il conte Giovanni Battista Gilberti è chiamato a far parte del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta in rappresentanza degli industriali, in sostituzione dell'ing. Antonio Villa, deceduto.

Il conte Gilberti resterà in carica per tutta la durata dell'attuale consiglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(1276)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1975.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 18 marzo 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1973, 8 ottobre 1973 e 25 settembre 1974, di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 18 marzo 1972 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle miniere di zolfo operanti nella provincia di Avellino è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 7 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1569)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che il consorzio di bonifica e sviluppo agricolo della Bassa friulana di Udine ha chiesto ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la classificazione della strada di bonifica denominata « Porpetto » nei comuni di Torviscosa e Porpetto, dell'estesa complessiva di circa km 4+500;

Vista la delibera in data 8 novembre 1973, n. 36505/73-2256, con la quale l'amministrazione provinciale di Udine ha espresso, fra l'altro, parere contrario alla provincializzazione della strada anzidetta;

Visto il voto n. 132 del 5 marzo 1974 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto la strada stessa priva dei requisiti di cui all'art. 7 della legge n. 126 ed ha espresso il parere che fosse, invece, da classificare fra le provinciali;

Vista la nota 20 maggio 1974, n. 481, con la quale questo Ministero ha dato comunicazione all'amministrazione provinciale di Udine del voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici invitandola ad uniformarsi o meno al parere suddetto;

Vista la nota del 28 giugno 1974, n. 26274, con la quale l'amministrazione provinciale di Udine ha ribadito il proprio avviso contrario alla provincializzazione della strada in parola;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, sentito ai sensi dell'art. 5 della legge citata, nell'adunanza del 5 novembre 1974 con parere n. 2302/74 si è espresso favorevolmente alla provincializzazione della strada di cui trattasi;

Ritenuto che la strada suddetta può pertanto essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di bonifica « Porpetto », dal comune di Porpetto alla strada provinciale di Torviscosa, della lunghezza di km 4+500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(1527)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1975.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione a favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore della pastificazione operanti in provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1974, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania;

Visti i decreti ministeriali 27 giugno 1974 e 24 settembre 1974 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della pastificazione operanti nella provincia di Salerno;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 febbraio 1974, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti in provincia di Salerno è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 15 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1568)

ORDINANZA MINISTERIALE 15 gennaio 1975.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dal Portogallo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 4 giugno 1974, con la quale le provenienze dal Portogallo sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale il Portogallo è stato dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 4 giugno 1974 per le provenienze dal Portogallo, perché ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1637)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 6 febbraio 1975 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Oliviero Fava, vice console onorario del Portogallo a Firenze.

(1528)

In data 6 febbraio 1975 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Michele Consigliere, vice console onorario del Portogallo a Genova.

(1529)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Generale Armando Diaz », in Pozzuoli

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1975 il dott. Fernando Morante è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Generale Armando Diaz », in Pozzuoli (Napoli), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con provvedimento del 10 dicembre 1968.

(1279)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso di rettifica

Nell'avviso concernente il « Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area in comune di Padova », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 4 dicembre 1974, a pag. 8415, dove è scritto: « Con decreto n. *120 del 1° ottobre 1971* », leggasi: « Con decreto n. *121-ter del 7 ottobre 1974* ».

(1280)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Michelangelo Maijnelli, nato a Messina il 28 settembre 1929, ha dichiarato di aver smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Messina in data 6 aprile 1956.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(1383)

Il dott. Fernando Lo Stumbo, nato a S. Giovanni di Gerace (Reggio Calabria) il 23 dicembre 1930, ha dichiarato di aver smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Messina in data 26 gennaio 1957.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(1384)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 36-AR ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 36-AR », a suo tempo assegnato alla ditta Gabrielli-Mantinenti & Valli S.n.c., in Arezzo, via A. del Borro n. 18-*A*.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Arezzo.

(1393)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Industria, foglio n. 380, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dai signori Basadelli Bruna, Bellafante Noemi, Bielli Giuliano e Sacchi Giovanna, avverso la deliberazione del 1° marzo 1968, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Mantova ha negato loro il riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato come avventizi.

(1394)

Con decreto del Capo dello Stato in data 3 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1975, registro n. 1 Industria, foglio n. 354, è stato accolto il ricorso presentato il 30 gennaio 1973 dalla S.p.a. Magazzini Gamma distribuzione italiana, con sede in Monza e direzione in Milano, via S. Sofia n. 18, alla quale è ora subentrata la società Multi Market S.r.l., con sede legale in Corsico, avverso il provvedimento del prefetto di Milano 15 gennaio 1970 a seguito del « silenzio-rigetto » determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dalla predetta società contro il provvedimento prefettizio sopracitato con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Milano, viale Monza.

(1424)

Con decreto del Capo dello Stato in data 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1974, registro n. 11 Industria, foglio n. 173, è accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 2 febbraio 1973, proposto dalla S.p.a. « La Rinascente », in Milano, piazza Carlo Erba n. 6, avverso il « silenzio-rigetto » determinatosi in ordine al ricorso gerarchico prodotto dalla predetta società contro il provvedimento del prefetto di Venezia 2 marzo 1971 con il quale è stata negata alla medesima l'autorizzazione per l'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Venezia-Mestre.

(1425)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Credera Rubbiano

Con decreto 28 ottobre 1974, n. 900, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni estromessi dall'alveo del fiume Adda in comune di Credera Rubbiano (Cremona) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 13 mappali 12 (Ha 1.51.10) e 20 (Ha 1.11.80) della superficie complessiva di Ha 2.62.90 ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato il 21 giugno 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cremona; schizzo planimetrico che fa parte integrale del decreto stesso.

(1205)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1974, n. 314, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1974, registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 162, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 27 luglio 1970 dalla sig.ra Martino Grazia, avverso la decisione 23 aprile 1970 della commissione centrale di vigilanza per la edilizia popolare ed economica.

(1391)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ficulle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Ficulle (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.659.302, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(991/M)

Autorizzazione al comune di Durazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1974, il comune di Durazzano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.398.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1001/M)

Autorizzazione al comune di Villafranca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Villafranca Sicula (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1044/M)

Autorizzazione al comune di S. Giovanni Gemini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di S. Giovanni Gemini (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 235.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1045/M)

Autorizzazione alla provincia di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1975, la provincia di Belluno viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.622.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1029/M)

Autorizzazione alla provincia di Pesaro-Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, la provincia di Pesaro-Urbino viene autorizzata ad assumuere un mutuo di L. 8.710.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(988/M)

Autorizzazione al comune di Minturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1975, il comune di Minturno (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 157.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(999/M)

Autorizzazione al comune di Trivigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1975, il comune di Trivigliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.559.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1003/M)

Autorizzazione al comune di Cascia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1975, il comune di Cascia (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.841.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1010/M)

Autorizzazione al comune di Manciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilanció 1974

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1975, il comune di Manciano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 214.094.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1004/M)

Autorizzazione al comune di Appignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1975, il comune di Appignano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1005/M)

Autorizzazione al comune di Montefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1975, il comune di Montefano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.490.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1006/M)

Autorizzazione al comune di Barano d'Ischia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1975, il comune di Barano d'Ischia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1007/M)

Autorizzazione al comune di Carbonara di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1975, il comune di Carbonara di Nola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.621.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1008/M)

Autorizzazione al comune di Pimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1975, il comune di Pimonte (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.953.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1009/M)

Autorizzazione al comune di Gessopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1975, il comune di Gessopalena (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.345.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1002/M)

Autorizzazione al comune di Porcari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1975, il comune di Porcari (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.941.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1011/M)

Autorizzazione al comune di Sellano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1975, il comune di Sellano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.699.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1012/M)

Autorizzazione al comune di Valtopina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1975, il comune di Valtopina (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.362.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1013/M)

Autorizzazione al comune di Montescudaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1975, il comune di Montescudaio (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.082.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1014/M)

Autorizzazione al comune di Castel Gandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1975, il comune di Castel Gandolfo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.208.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1015/M)

Autorizzazione al comune di Gorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1975, il comune di Gorga (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.858.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1016/M)

Autorizzazione al comune di Magliano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1975, il comune di Magliano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.067.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1017/M)

Autorizzazione al comune di Nazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1975, il comune di Nazzano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.929.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1018/M)

Autorizzazione al comune di Nemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1975, il comune di Nemi (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.696.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1019/M)

Autorizzazione al comune di Poli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1975, il comune di Poli (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.551.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1020/M)

Autorizzazione al comune di Vicovaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1975, il comune di Vicovaro (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.711.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1021/M)

Autorizzazione al comune di Laconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Laconi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1022/M)

Autorizzazione al comune di Bolotana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Bolotana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1023/M)

Autorizzazione al comune di Tratalias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Tratalias (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1024/M)

Autorizzazione al comune di Grosseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1975, il comune di Grosseto viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.765.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1025/M)

Autorizzazione al comune di Arezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1975, il comune di Arezzo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.051.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1026/M)

Autorizzazione al comune di Mantova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Mantova viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.943.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1027/M)

Autorizzazione al comune di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Perugia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 7.355.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1028/M)

Autorizzazione al comune di Sulmona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1975, il comune di Sulmona (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 635.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1030/M)

Autorizzazione al comune di Orte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1975, il comune di Orte (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.389.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1031/M)

Autorizzazione al comune di Chioggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1975, il comune di Chioggia (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.296.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1032/M)

Autorizzazione al comune di Ceglie Messapico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1975, il comune di Ceglie Messapico (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 684.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1033/M)

Autorizzazione al comune di Alatri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1975, il comune di Alatri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1034/M)

Autorizzazione al comune di Mazara del Vallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1975, il comune di Mazara del Vallo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.423.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1035/M)

Autorizzazione al comune di Cervia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1975, il comune di Cervia (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 304.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1036/M)

Autorizzazione al comune di Fondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1975, il comune di Fondi (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 305.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1037/M)

Autorizzazione al comune di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1975, il comune di Canosa di Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.622.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1038/M)

Autorizzazione al comune di Solarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Solarino (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1039/M)

Autorizzazione al comune di Canicattini Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Canicattini Bagni (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 215.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1040/M)

Autorizzazione al comune di Avola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1975, il comune di Avola (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 886.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1041/M)

Autorizzazione al comune di Belmonte Mezzagno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Belmonte Mezzagno (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1042/M)

Autorizzazione al comune di S. Stefano Quisquina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di S. Stefano Quisquina (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 138.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1043/M)

Autorizzazione al comune di Selva di Progno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Selva di Progno (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.203.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1046/M)

Autorizzazione al comune di Ariano nel Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Ariano nel Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 175.603.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1047/M)

Autorizzazione al comune di Martis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Martis (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(989/M)

Autorizzazione al comune di Ittireddu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Ittireddu (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(990/M)

Autorizzazione al comune di Castel Sardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Castel Sardo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(992/M)

Autorizzazione al comune di Borutta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Borutta (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(993/M)

Autorizzazione al comune di Anela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Anela (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(994/M)

Autorizzazione al comune di Bonnanaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Bonnanaro (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(995/M)

Autorizzazione al comune di Alà dei Sardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Alà dei Sardi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11, gennaio 1945, n. 51.

(996/M)

Autorizzazione al comune di Isola Rizza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1975, il comune di Isola Rizza (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.428.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(997/M)

Autorizzazione al comune di Testico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1975, il comune di Testico (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.682.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(998/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 37

Corso dei cambi del 24 febbraio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	633,40	633,40	633,60	633,40	635 —	633,35	633,30	633,40	633,40	633,50
Dollaro canadese	633,50	633,50	634 —	633,50	635,25	633,45	633,35	633,50	633,50	633,60
Franco svizzero	259,27	259,27	258,70	259,27	258,65	259,20	259,10	259,27	259,27	259,25
Corona danese	115,62	115,62	115,45	115,62	115,37	115,60	115,70	115,62	115,62	115,60
Corona norvegese	127,60	127,60	127,40	127,60	127,66	125,50	127,60	127,60	127,60	127,60
Corona svedese	161,03	161,03	160,70	161,03	160,78	161 —	161,10	161,03	161,03	161 —
Fiorino olandese	265,88	265,88	265,80	265,88	266,12	265,85	265,80	265,88	265,83	265,85
Franco belga	18,405	18,405	18,33	18,405	18,37	18,30	18,405	18,405	18,40	18,38
Franco francese	149,65	149,65	149,50	149,65	149,70	149,60	149,52	149,65	149,65	149,64
Lira sterlina	1526,10	1526,10	1525 —	1526,10	1525,20	1526 —	1525,65	1526,10	1526,10	1526,10
Marco germanico	275,68	275,68	275,30	275,65	275 —	275,60	275,35	275,68	275,68	275,66
Scellino austriaco	38,78	38,78	38,70	38,78	38,85	38,70	38,71	38,78	38,78	38,76
Escudo portoghese	26,37	26,37	26,32	26,37	26,30	26,30	26,35	26,37	26,37	26,35
Peseta spagnola	11,319	11,319	11,3250	11,319	11,34	11,25	11,3275	11,319	11,35	11,31
Yen giapponese	2,212	2,212	2,21	2,212	2,197	2,15	2,2115	2,212	2,21	2,20

Media dei titoli del 24 febbraio 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,650
» 5 % (Ricostruzione)	94,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,650
» 5 % (Città di Trieste)	91,600
» 5 % (Beni esteri)	89,800
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,075
» 5,50 % » » 1968-83	81,500
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	84,650
» 6 % » » 1971-86	84,250
» 6 % » » 1972-87	83,100
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,150
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,100
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,700
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,075
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,475
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,450
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,350
» poliennali 7 % 1978	95,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 febbraio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	633,35
Dollaro canadese	633,425
Franco svizzero	259,185
Corona danese	115,66
Corona norvegese	127,60
Corona svedese	161,065
Fiorino olandese	265,84
Franco belga	18,405
Franco francese	149,585
Lira sterlina	1525,875
Marco germanico	275,515
Scellino austriaco	38,745
Escudo portoghese	26,36
Peseta spagnola	11,323
Yen giapponese	2,212

Avviso di rettifica: Nei cambi medi relativi al giorno 20 febbraio 1975 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 24 febbraio 1975 l'escudo portoghese deve essere rettificato come segue: esatto L. *26,35*, sbagliato L. *26,55*.

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 6 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 6 % s.s. Ferrovie dello Stato; 6 % s.s. Interventi statali; 7 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 7 % s.s. Ferrovie dello Stato; 7 % s.s. Interventi statali; 8 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 9 % s.s. Interventi statali.

Si notifica che il giorno 17 marzo 1975, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania, 59/c, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1975:

1) 6% garantite dallo Stato s.s. Autostrade:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 773 titoli di L. 50.000
» 564 titoli di » 500.000
» 500 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 820.650.000.

2) 6% s.s. Ferrovie dello Stato:

Emissione seconda 1965:

Estrazione a sorte di:

n. 1.265 titoli di L. 50.000
» 759 titoli di » 250.000
» 1.012 titoli di » 500.000
» 1.771 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.530.000.000

Emissione seconda 1965 - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.725 titoli di L. 50.000
» 1.035 titoli di » 250.000
» 1.380 titoli di » 500.000
» 2.415 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.450.000.000

Emissione seconda 1966:

Estrazione a sorte di:

n. 300 titoli di L. 50.000
» 180 titoli di » 250.000
» 750 titoli di » 500.000
» 1.545 titoli di » 1.000.000
» 135 titoli di » 5.000.000
» 60 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.255.000.000

Emissione seconda 1966 - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 825 titoli di L. 50.000
» 525 titoli di » 250.000
» 975 titoli di » 500.000
» 2.595 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.255.000.000

Emissione seconda 1969:

Estrazione a sorte di:

n. 365 titoli di L. 50.000
» 290 titoli di » 250.000
» 545 titoli di » 500.000
» 1.455 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.818.250.000

3) 6% s.s. Interventi statali:

Emissione ventennale 7/66-7/86 - 1ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

n. 85 titoli di L. 50.000
» 347 titoli di » 250.000
» 650 titoli di » 500.000
» 1.879 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.295.000.000

Emissione ventennale 7/69-7/89 - 5ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

n. 474 titoli di L. 50.000
» 808 titoli di » 100.000
» 436 titoli di » 250.000
» 873 titoli di » 500.000
» 3.638 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.288.000.000.

4) 7% garantite dallo Stato s.s. Autostrade:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 639 titoli di L. 50.000
» 624 titoli di » 500.000
» 1.290 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.633.950.000

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 235 titoli di L. 100.000
» 319 titoli di » 500.000
» 1.125 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.308.000.000.

5) 7% s.s. Ferrovie dello Stato:

Emissione seconda 1972:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.000.000.000.

6) 7% s.s. Interventi statali:

Emissione ventennale 7/70-7/90 - 1ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

n. 512 titoli di L. 50.000
» 1.189 titoli di » 100.000
» 538 titoli di » 250.000
» 1.178 titoli di » 500.000
» 5.532 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.400.000.000.

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 772.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.317.500.000.

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 318.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 954.000.000.

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 771.550.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.314.650.000.

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.000.000.000.

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 2 serie di L. 144.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 289.800.000.

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 6ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 1.550.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.752.500.000.

Emissione ventennale 7/72-7/92 - 5ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 1.464.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.394.700.000.

Emissione ventennale 7/72-7/92 - 5ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 2.641.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 15.850.200.000.

Emissione ventennale 7/72-7/92 - 5ª em. - 3ª tr.:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 75.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 600.800.000.

Emissione ventennale 7/73-7/93 - 7ª em.:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 2.251.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 11.259.500.000.

Emissione ventennale 7/73-7/93 - 7ª em. - 2ª tr.:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 1.314.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.884.000.000.

Emissione ventennale 7/73-7/93 - 7ª em. - 3ª tr.:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 4.709.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 28.259.400.000.

7) 8% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 100.000
» 7 titoli di » 500.000
» 445 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 449.000.000.

8) 9% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale 7/74-7/89 - em. 974:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 255.600.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.278.000.000.

Totale generale L. 123.657.900.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 18 febbraio 1975

(1571)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano di zona del comune di Pienza

Con decreto del presidente della giunta regionale 30 gennaio 1975, n. 80, è stato approvato, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano degli insediamenti produttivi, adottato dal comune di Pienza (Siena).

(1395)

Approvazione del piano di zona del comune di Arezzo

Con decreto del presidente della giunta regionale 30 gennaio 1975, n. 79, è stato approvato ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano degli insediamenti produttivi, adottato dal comune di Arezzo.

(1396)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Anzio

Con deliberazione della giunta regionale 3 dicembre 1974, n. 5026, resa esecutiva dalla commissione di controllo sugli atti regionali nella seduta del 4 gennaio 1975, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Anzio (Roma).

Copia di tale deliberazione sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 10, terz'ultimo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1397)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/3836-29/V dell'8 giugno 1933, con il quale il cognome del sig. Kalc Giuseppe, nato a Trieste il 10 marzo 1885, venne ridotto nella forma italiana di « Calzi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Giuseppina Zagar ed ai figli Eugenio, Ludmilla, Zdenka e Stanislava;

Vista la domanda di data 27 dicembre 1974, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Eugenio Calzi, nato a Trieste il 23 giugno 1909 e qui residente, Padriciano, 12, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kalc »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Eugenio Calzi, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Kalc ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome assunto dalla moglie del predetto, Gregori Eugenia, nata a Trieste il 10 gennaio 1910.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 31 gennaio 1975

Il prefetto: DI LORENZO

(1165)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/3836-29/V dell'8 giugno 1933, con il quale il cognome del sig. Kalc Giuseppe, nato a Trieste il 10 marzo 1885, venne ridotto nella forma italiana di « Calzi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Giuseppina Zagar ed ai figli Eugenio, Ludmilla, Zdenka e Stanislava;

Vista la domanda di data 27 dicembre 1974, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Adriano Calzi, nato a Trieste il 31 marzo 1938 e qui residente, Padriciano, 12, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kalc », posseduto dal padre Eugenio prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Eugenio, Adriano Calzi, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Kalc ».

Uguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome assunto dalla moglie del predetto, Calzi Anna in Calzi, nata a Trieste il 25 aprile 1937.

Eguale restituzione è disposta poi nei confronti dei figli:

1) Calzi Walter, nato a Trieste il 5 aprile 1963;

2) Calzi Alenka, nata a Trieste il 7 maggio 1965.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 31 gennaio 1975

Il prefetto: DI LORENZO

(1166)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esame, a centocinquanta posti di ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, con il quale è stato approvato l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;
Vista la legge 11 giugno 1962, n. 546, riguardante le modifiche apportate all'ordinamento predetto;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di attuazione del testo unico anzidetto;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, per il riassetto delle carriere;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che apporta modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame, a centocinquanta posti di ufficiale giudiziario.
Si applicano le disposizioni di legge che prevedono riserva di posti nei pubblici concorsi per l'amministrazione statale a favore di particolari categorie di concorrenti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Si applicano le disposizioni che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi per impieghi statali;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica ad esercitare utilmente le funzioni di ufficiale giudiziario. Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso.

Gli aspiranti debbono aver conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
Al concorso sono ammesse le donne.
L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Il difetto dei requisiti prescritti importa l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;
2) di anni cinque per gli ex combattenti e per coloro che appartengono a categorie assimilate, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni;
3) il limite massimo di età è elevato ad anni 39 per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e successive modificazioni.

Le elevazioni di cui al n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è elevato a 40 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;
5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, di anni 40, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944;
6) per gli assistenti di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto, a norma della legge 24 giugno 1950, n. 465. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato i 40 anni;
7) il limite massimo di età è elevato a 55 anni, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, e, infine, per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;
8) il limite massimo di età è elevato a 45 anni: per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato, e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
9) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e del personale collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'amministrazione statale;
b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda od anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema, redatta su carta da bollo, intestata al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o spedita, a mezzo raccomandata postale, al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante dimora, entro e non oltre due mesi dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio dove dimorano.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome del marito nonchè quello da nubili);
2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda abbiano superato il 30° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;
3) il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo (con la indicazione del numero del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;
4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma apposta dall'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata o dal segretario della procura della Repubblica competente a ricevere la domanda medesima, o da un notaio, o cancelliere, o segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco (legge 4 gennaio 1968, n. 15). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che presenteranno o spediranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Documenti da produrre per comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età, alla riserva dei posti o a preferenza a parità di merito.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la riserva di posti o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire, a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria - Ufficio 3°, entro il termine perentorio di giorni venti dall'invito, i relativi documenti redatti come segue:

1) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, su carta da bollo, annotata delle eventuali benemerenze di guerra;

2) i decorati al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, gli insigniti di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

3) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e i mutilati e invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera degli invalidi di guerra ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con il decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

5) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria, la tabella di pensione assegnata nonchè lo stato di filiazione;

8) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio nonchè lo stato di filiazione;

9) le madri e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei precedenti numeri 5) e 6) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale loro qualità. Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dello art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

11) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicati nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

12) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

13) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta da bollo della competente autorità israelitica;

14) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo, con la indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quadriennio.

Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre, inoltre, il relativo attestato con la indicazione del punteggio conseguito;

15) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

16) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciata dal sindaco del comune di residenza, e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

17) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

18) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

19) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà il motivo della cessazione;

20) gli amanuensi di cancelleria, gli amanuensi degli ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione, dovranno produrre un certificato in bollo, rilasciato dal capo dell'ufficio giudiziario da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione e la durata del lodevole servizio prestato;

21) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

22) i mutilati e gli invalidi per lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Art. 6.

Prove obbligatorie di esame

L'esame di concorso consta di due prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte, che avranno luogo in due giorni diversi, consisteranno:

1) nello svolgimento di un tema su nozioni di procedura civile e nozioni di ordinamento giudiziario;

2) nello svolgimento di un tema su nozioni di procedura penale e ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti.

La prova orale, oltre che sulle materie di cui ai numeri 1) e 2), verterà anche sulle seguenti:

nozioni di diritto privato limitatamente alle materie trattate nei titoli 3° e 5° del libro 1°, nel titolo 1° del libro 3°, nel capo 2° del titolo 1° e nel titolo 5° del libro 4° e nel libro 6° del codice civile; su nozioni di diritto sulla navigazione; sulle leggi e sulle imposte di bollo e di registro; sulla legislazione cambiaria; sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e sulla disciplina degli autoveicoli.

La data delle prove scritte sarà fissata con successivo decreto. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale, e sarà aumentata di un voto per i candidati che abbiano superato la prova orale e che prestino lodevole servizio quale aiutante ufficiale giudiziario.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo la votazione complessiva. In caso di parità si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive estensioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati nella graduatoria degli idonei, nei limiti dei posti messi a concorso, salve le quote riservate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

I concorrenti dichiarati idonei oltre il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 7.

Documento di identificazione

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento aggiornato con fotografia (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità o libretto ferroviario).

Art. 8.

Documenti di rito

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno fare pervenire, a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio 3° dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali, nel termine perentorio di giorni venti dall'invito, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile autenticata su carta da bollo.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dello art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo. Non è ammesso il certificato dell'atto di nascita.

I candidati nati all'estero, per i quali non sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potranno produrre un certificato della competente autorità consolare, debitamente legalizzato.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente del territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, invalidi per servizio, del lavoro e civili, debbono produrre il certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142 contenente, cioè, la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado di invalidità o mutilazione, non è di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni di ufficiale giudiziario.

I candidati impiegati di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo, unitamente alla copia integrale dello stato di servizio.

I candidati indigenti possono produrre, in carta libera, i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*) ed *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi da quella della lettera di invito.

Roma, addì 22 gennaio 1975

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1975
Registro n. 5 *Giustizia, foglio n.* 120

(Schema della domanda su carta da bollo da L. 700 da presentare o spedire alla procura della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante è domiciliato a mezzo di raccomandata postale).

Il sottoscritto . . . . . domiciliato a . . . . (provincia di . . . . .) in via . . . n. . . (codice postale n. . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esame, a centocinquanta posti di ufficiale giudiziario indetto con decreto ministeriale 22 gennaio 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) che è nato il . . . . a . . . . . e che (1) avendo superato i 30 anni, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo . . . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (2) . . . . .;

d) ha riportato (3) . . . .;

e) è in possesso del . . . . . conseguito . . . . nell'anno scolastico . . . presso .

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . . . . ;

g) ha prestato servizio (5) . . . .

Data . . . .

Firma (6) . . . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età di anni 30.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali, di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Ove ricorra l'ipotesi, indicare le qualità di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego.

(6) La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; se trattasi di impiegato dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio.

(1041)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di perito in prova del personale non statale della stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER I COMBUSTIBILI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;

Visto il provvedimento d'urgenza del 16 gennaio 1975, con il quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un perito;

Vista la tabella A_1 annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria dei periti;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di perito in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito industriale.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre al titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

1) di 5 anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

2) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

3) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per i combustibili per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla Segreteria della stazione sperimentale per i combustibili - Viale Alcide De Gasperi, 3 - 20097 S. Donato Milanese, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposta comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili sotto pena di decadenza entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato. Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso su carta legale.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

C) Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

D) Certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso e obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

F) Certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n 482, produrranno un certificato medico contenente oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati nelle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*), del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta e con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da uno o due professori di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva di servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

svolgimento di un tema su argomento attinente alla chimica analitica applicata alla valutazione dei diversi tipi di combustibile ed alla misura dell'inquinamento dell'atmosfera e dell'acqua conseguenti al loro uso.

Prova orale:

colloquio su argomento inerente ai combustibili, alla loro utilizzazione, ed alle conseguenze di questa utilizzazione sullo ambiente naturale.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a San Donato Milanese, presso la stazione sperimentale.

La data per la prova scritta è stabilita per il giorno 23 aprile 1975 alle ore 9 e verrà comunque comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportata nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di perito in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 160 del personale civile dello Stato.

La nomina a perito effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

San Donato Milanese, addì 16 gennaio 1975

Il presidente: CAZZANIGA

(1319)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinvio della prova scritta e grafica del concorso a due cattedre per l'insegnamento di «Meccanica - Macchine - Termotecnica - Impianti termotecnici e disegno» (classe LXV).

La prova scritta e la prova grafica del concorso a due cattedre per l'insegnamento di «Meccanica - Macchine - Termotecnica - Impianti termotecnici e disegno» (classe LXV), indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1973, che si dovevano svolgere in Roma nei giorni 26 e 27 febbraio 1975, sono rinviate rispettivamente ai giorni 11 e 12 aprile 1975, con inizio alle ore 8.

Restano fermi i giorni già fissati per le prove relative a tutti gli altri concorsi.

(1659)

Rinvio della prova scritta e grafica del concorso a sei cattedre per l'insegnamento di «Disegno tecnico e artistico» (classe XXIV).

La prova scritta e la prova grafica del concorso a sei cattedre per l'insegnamento di «Disegno tecnico e artistico» (classe XXIV), indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1973, che si dovevano svolgere in Roma nei giorni 26 e 27 febbraio 1975, sono rinviate rispettivamente ai giorni 11 e 12 aprile 1975, con inizio alle ore 8.

Restano fermi i giorni già fissati per le prove relative a tutti gli altri concorsi.

(1660)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per esame speciale, a cento posti di segretario in prova nel ruolo organico della carriera di concetto delle segreterie universitarie.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 47-48 del 22-29 novembre 1973, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1973, registro n. 33 Istruzione, foglio n. 131, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per esame speciale, a cento posti di segretario in prova nel ruolo organico della carriera di concetto delle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1970.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 26 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1973, registro n. 33 Istruzione, foglio n. 132, con il quale sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del predetto concorso.

(1182)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 47-48 del 22-29 novembre 1973, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1973, registro n. 69 Istruzione, foglio n. 14, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso ad un posto di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1963.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 2 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1973, registro n. 69 Istruzione, foglio n. 15, con il quale sono stati dichiarati il vincitore e l'idoneo del predetto concorso.

(1183)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della commissione giudicatrice e dei risultati del concorso per merito distinto, per soli titoli, per il passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio, ad un posto di insegnante di: aritmetica, geometria, contabilità; matematica, fisica, contabilità, disponibile al 1° ottobre 1967 negli istituti d'arte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 24-25 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 13-20 giugno 1974, sono stati pubblicati la relazione finale della commissione giudicatrice e i risultati del concorso per merito distinto, per soli titoli, per il passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio, a un posto di insegnante di: aritmetica, geometria, contabilità; matematica, fisica, contabilità, disponibile al 1° ottobre 1967 negli istituti d'arte.

(1184)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito dell'appalto-concorso per gli interventi di consolidamento della torre pendente di Pisa ai fini della sua stabilità.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 19 maggio 1965, n. 506, recante norme riguardanti il consolidamento della torre di Pisa;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 750, recante norme per l'esecuzione delle opere di presidio e per il definitivo consolidamento della torre pendente di Pisa;

Visto il bando di appalto-concorso per gli interventi di consolidamento della torre pendente di Pisa ai fini della sua stabilità, approvato con decreto ministeriale 14 novembre 1972, numero 1380, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 1972, n. 302;

Visto il decreto interministeriale 11 novembre 1972, n. 15356, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del detto appalto-concorso;

Vista la lettera 22 dicembre 1974, n. 75 CTP, del presidente della commissione giudicatrice dell'appalto-concorso con la quale sono stati rassegnati i verbali delle adunanze contenenti le determinazioni della commissione medesima;

Visti i detti verbali;

Considerato che la gara di appalto-concorso esperita per l'accollo dei lavori non ha avuto effetto in quanto nessun concorrente ha conseguito l'idoneità prevista dall'art 14 del bando;

Decreta:

La gara di appalto-concorso esperita per l'accollo dei lavori di cui alle premesse è dichiarata di nessun effetto.

Roma, addì 8 gennaio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(1629)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 337 in data 20 gennaio 1974, con il quale venne indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1973;

Visti e riscontrati regolari gli atti della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei dottori in medicina e chirurgia che hanno conseguito l'idoneità nel concorso indicato in narrativa:

1. Nocera Italo . . . . . punti 66,605 su 120
2. Fiacchini Igino » 54,000 »
3. Contogiorgos Giovanni . » 53,265 »
4. Pesci Gianfranco . . » 49,050 »
5. Perretta Francesco . . » 45,850 »
6. Fattorillo Sergio . . . . » 45,000 »
7. Melano Giancarlo . . . . . » 42,900 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello dei comuni di Cessapalombo, Corridonia, Esanatoglia, Gagliole, Gualdo, Mogliano, Pievetorina, San Ginesio, Urbisaglia.

Macerata, addì 9 febbraio 1975

Il medico provinciale: PUCCI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 372, in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1973;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso predetto, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuno di essi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti dottori di medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori del concorso per le condotte segnate accanto a ciascuno di essi:

1) Nocera Italo: Corridonia, condotta unica;
2) Fiacchini Igino: Esanatoglia, condotta unica;
3) Contogiorgos Giovanni: Mogliano, 1ª condotta;
4) Pesci Gianfranco: Urbisaglia, condotta unica;
5) Perretta Francesco: Gualdo, condotta unica;
6) Fattorillo Sergio: S. Ginesio, 2ª condotta;
7) Melano Giancarlo: Cessapalombo, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Macerata, addì 9 febbraio 1975

Il medico provinciale: PUCCI

(1557)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 184/8/5 in data 20 marzo 1973 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Padova;

Visto il proprio decreto n. 503/8/6 in data 18 febbraio 1974, modificato con decreto n. 3466/8/5 in data 11 ottobre 1974, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice;

Visto il proprio decreto n. 502/8/5 in data 7 febbraio 1974 con il quale è stata operata l'ammissione dei concorrenti in possesso dei prescritti requisiti;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice e contenenti le risultanze del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta

di approvare la seguente graduatoria finale di merito del concorso di cui in premessa:

1. Gallo Ennio . . . . punti 173,887 su 240

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e del comune di Padova.

Padova, addì 10 febbraio 1975

Il medico provinciale: GAVIANO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 797/8/5 in data 10 febbraio 1975 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito finale del concorso a posto di ufficiale sanitario presso il comune di Padova;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del vincitore del concorso nella persona dell'unico candidato idoneo prof. Gallo Ennio;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta

di nominare il prof. Gallo Ennio ufficiale sanitario del comune di Padova.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Il sindaco del comune di Padova è incaricato dell'esecuzione e della notifica del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e del comune di Padova.

Padova, addì 10 febbraio 1975

Il medico provinciale: GAVIANO

(1248)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1974, n. **66**.

Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1974 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 79 *del* 28 *dicembre* 1974)

(434)

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1975, n. **1**.

Concessione di contributi per favorire la razionalizzazione del settore distributivo e lo sviluppo dell'associazionismo economico tra medi e piccoli operatori commerciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 2 *del* 21 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Allo scopo di favorire una razionale organizzazione della distribuzione commerciale, ai sensi dell'art. 4 dello statuto, la regione Campania concede contributi in conto capitale per lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra piccoli e medi operatori commerciali, delle cooperative di consumo e per l'attuazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita.

Art. 2.

Destinatari dei contributi

Destinatari dei contributi sono:

a) le cooperative di consumo e gli esercenti il commercio al dettaglio tra loro associati, o che si associno, in qualsiasi forma, per la gestione comune di un punto di vendita al dettaglio, o di centri commerciali al dettaglio, con priorità per quelli di vendita di generi di largo e generale consumo;

b) i gruppi di acquisto tra dettaglianti, le unioni volontarie tra grossisti e dettaglianti, e le altre forme di commercio associato, legalmente costituite tra piccoli e medi operatori commerciali, anche con la partecipazione di operatori turistici e agricoli, aventi quale attività primaria l'acquisto in comune di merci per conto delle imprese associate, il deposito e la conservazione delle stesse e la produzione di servizi comuni;

c) le imprese commerciali con esercizi di vendita di generi di largo e generale consumo che trasferiscano detti esercizi da zone che presentino saturazione merceologica in zone di sviluppo previste dai piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita;

d) gli operatori commerciali che procedano all'ampliamento della superficie di vendita del proprio esercizio, allo scopo di adeguarla alla superficie minima eventualmente prescritta per il settore merceologico di appartenenza.

I contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi soltanto ad operatori commerciali piccoli e medi e alle cooperative di consumo con sede sociale nella regione Campania, con priorità per cooperative fra dettaglianti.

Art. 3.

Iniziative ammesse a contributo

Ai soggetti di cui all'art. 2, lettera *a*), sono concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 60% della spesa complessiva sostenuta per l'acquisizione dei beni mobili e per le attrezzature del nuovo esercizio commerciale.

Ai soggetti di cui all'art. 2, lettera *b*), sono concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 60% della spesa complessiva sostenuta per l'acquisto di beni mobili, ivi compresi i mezzi di trasporto, e per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento dei beni immobili destinati all'espletamento dei servizi sociali.

Ai soggetti di cui all'art. 2. lettere *c*) e *d*), sono concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 20% della spesa complessiva sostenuta per l'acquisizione dei beni mobili e per le attrezzature del nuovo esercizio commerciale.

Nella spesa complessiva può essere inclusa quella per la formazione delle scorte necessarie alla realizzazione dei programmi di investimento, entro il limite massimo:

1) del 25% dell'ammontare degli investimenti nel caso di realizzazione di programmi comprendenti l'acquisto o la costruzione dei locali per l'attività commerciale;

2) del 50% dell'ammontare degli investimenti negli altri casi.

Per i soggetti di cui all'art. 2, lettera *b*), sono finanziabili i programmi relativi alle attività comuni e non quelli interessanti ciascuna singola impresa aderente.

Art. 4.

Modalità per la concessione dei contributi

Le domande per la concessione di contributi devono essere presentate al sindaco del comune ove è prevista la realizzazione delle iniziative programmate, e devono essere corredate da:

a) una relazione tecnico-finanziaria dell'iniziativa, contenente le caratteristiche progettuali delle opere da realizzare, lo elenco e le caratteristiche delle attrezzature da acquistare, i preventivi di spesa ed ogni altra notizia utile, compresa l'elencazione dei contributi e dei finanziamenti comunque richiesti o ottenuti per la stessa iniziativa;

b) certificato d'iscrizione al registro delle cooperative ovvero al registro ditte della camera di commercio, ovvero copia notarile dell'atto costitutivo della società richiedente;

c) situazione patrimoniale relativa, ove possibile, all'ultimo consuntivo approvato.

I sindaci dei comuni trasmettono, entro trenta giorni dalla ricezione, al presidente della giunta regionale le domande ricevute unitamente alla documentazione allegata ed il parere del comune sull'iniziativa.

Il contributo è concesso con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, sentita la commissione di cui all'art. 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 5.

Liquidazione dei contributi

La giunta regionale provvede alla liquidazione del contributo sulla base dell'accertamento effettuato tramite gli uffici del comune interessato, previa intesa con lo stesso o tramite i propri servizi tecnici.

Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione delle iniziative o per l'acquisizione dei beni risulti inferiore a quello preso a base per la concessione del contributo, lo stesso sarà ridotto con deliberazione della giunta regionale in misura proporzionale alla spesa accertata.

Art. 6.

Revoca dei contributi

I contributi utilizzati per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge vengono revocati con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa.

Art. 7.

Imputazione della spesa

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per il triennio 1974-76 la spesa complessiva di lire 2 miliardi e 100 milioni, ivi compreso il rimborso delle spese sostenute dai comuni per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge.

All'onere a carico dell'esercizio finanziario 1974 in lire 700 milioni, si provvede con la dotazione di cui al cap. 2871 dello stato di previsione della spesa che assume la denominazione «Contributi in conto capitale per lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra piccoli e medi operatori commerciali per l'attuazione dei piani di sviluppo e di adeguamento

della rete di vendita» previa integrazione dell'importo per la somma di lire 500 milioni da prelevarsi dal fondo globale di cui al successivo cap. 3309 che, per l'effetto, si riduce di pari ammontare.

All'onere a carico dell'esercizio finanziario 1975 in lire 700 milioni, e dell'esercizio finanziario 1976 in lire 700 milioni, si farà fronte con i corrispondenti stanziamenti del medesimo stato di previsione da finanziarsi con le risorse di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le somme non impegnate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 10 gennaio 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1975, n. 2.
Norme per l'attuazione del diritto allo sudio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 21 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica attuando o promuovendo iniziative intese, nel rispetto delle competenze dello Stato, a rendere pieno ed effettivo il diritto allo studio, ad assicurare, per quanto possibile, la destinazione collettiva degli interventi, a realizzare l'educazione permanente ed a favorire la scuola a tempo pieno nonchè la gestione sociale della scuola.

Art. 2.

Iniziative e strutture di promozione culturale

Ad integrazione del sistema scolastico istituzionale, la Regione, nell'intento di sviluppare un servizio educativo che coinvolga ed interessi l'intera comunità e consenta la formazione integrale del cittadino:

a) predispone, mediante l'uso di opportuni strumenti, un servizio di indagine, raccolta ed elaborazione di dati, ricerca e documentazione sulle istituzioni educative;

b) promuove, nell'ambito delle proprie competenze e di intesa con i competenti organi dello Stato, studi e ricerche sui problemi della programmazione educativa e della sperimentazione e innovazione didattica; organizza, altresì, l'aggiornamento degli operatori socio-educativi destinati all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge;

c) realizza un adeguato sistema di strutture culturali e le coordina nell'ambito dei distretti scolastici con quelle già esistenti;

d) istituisce nuove attività formative extra-scolastiche aventi lo scopo di neutralizzare l'analfabetismo di ritorno e consentire un dinamico aggiornamento culturale e professionale di tutti i cittadini;

e) attua programmi interdistrettuali per lo scambio e la soluzione di problemi comuni nel settore didattico e formativo;

f) promuove e favorisce, per l'attuazione dell'educazione permanente, l'istituzione, nell'ambito del sistema distrettuale, di centri educativi polivalenti ad uso dell'intera collettività;

g) favorisce lo sviluppo e la diffusione, nell'ambito del sistema distrettuale scolastico, dei centri di servizi culturali e sociali trasferiti, ai sensi della legge 6 ottobre 1971, n. 853, alla Regione o comunque da questa istituiti secondo criteri di dislocazione distrettuale.

Art. 3.

Dotazioni didattiche

Al fine di assicurare il diritto allo studio, la Regione:

a) provvede alla fornitura di pubblicazioni per biblioteche di classe, di circolo e di istituto e di altro materiale didattico di uso collettivo, nonchè di pubblicazioni e di materiale didattico di uso individuale per gli alunni della scuola media dell'obbligo e degli istituti professionali che versino in condizioni di disagio economico;

b) integra la dotazione delle biblioteche di classe e di istituto nonchè provvede a dotare gli alunni che versino in condizioni di disagio economico e che frequentino le scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica o altri istituti legalmente riconosciuti dallo Stato, degli strumenti e materiale didattici necessari;

c) assicura, in ogni caso, l'uso generalizzato e gratuito dei libri di testo, attuando un sistema bibliotecario pubblico con articolazioni specializzate per istituto ed utilizzando le strutture di pubblica lettura presso i centri di servizi culturali e sociali di cui alla lettera *g*) dell'art. 2.

Art. 4.

Interventi per la scuola a tempo pieno e per il servizio di mensa

La Regione riconosce come obiettivo prioritario e favorisce, per quanto di sua competenza, l'organizzazione e la progressiva estensione della scuola a pieno tempo, incrementandone i relativi servizi ed ogni connessa attività culturale e ricreativa, con particolare riferimento alle attività motorie nella scuola dell'obbligo.

Secondo i criteri di ripartizione fissati nel piano annuale di intervento per l'attuazione del diritto allo studio, di cui al successivo art. 12, la Regione attua interventi per il servizio di mense in favore degli alunni delle scuole materne, della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali.

Nei limiti degli stanziamenti di bilancio e con i criteri di cui al comma precedente, gli interventi per il servizio di mensa possono essere estesi in favore degli alunni delle scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica statali od autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Art. 5.

Trasporto alunni

Per ogni esercizio scolastico e secondo i criteri fissati dal piano annuale di finanziamento la Regione spiega interventi per assicurare e razionalizzare il trasporto gratuito, ivi compresi l'eventuale acquisto di appositi automezzi ed i relativi oneri assicurativi, in favore degli alunni della scuola materna, della scuola di obbligo e degli istituti professionali.

Allo scopo di rendere quanto più organico e generalizzato detto servizio, in modo da poterlo estendere agli alunni delle scuole di altro ordine e grado, la Regione coordina i suoi interventi con quelli degli enti locali e delle aziende pubbliche di trasporto, in conformità dei criteri adottati dal piano annuale.

Nei casi in cui non sia possibile assicurare organici servizi di trasporto, la Regione provvede, in favore degli alunni che versino in condizioni di disagio economico, con un contributo sulle spese di viaggio, effettuato dal luogo di residenza abituale alla sede della scuola.

Art. 6.

Case dello studente

La Regione realizza o favorisce, d'intesa con gli enti locali, la costruzione di case dello studente, allo scopo di rendere possibile l'esercizio del diritto allo studio agli alunni che versino in disagiate condizioni economiche, residenti in località diverse e distanti dalla sede della scuola, laddove questa non sia agevolmente raggiungibile mediante i normali servizi di trasporto.

La Regione, nelle more di tempo che intercorreranno per la costruzione e la gestione diretta di «Case dello studente», spiega interventi per l'alloggio degli alunni di cui al comma precedente sotto forma di posti gratuiti o semigratuiti in convitto o pensionati.

Art. 7.

Assistenza sociale e medico-psico-pedagogica

Nei limiti delle proprie competenze, la Regione programma ed attua interventi a favore dell'infanzia e dei giovani in età scolare, istituendo servizi di assistenza sociale e medico-psico pedagogica e di orientamento scolastico e professionale in collaborazione con i consigli di classe e con i centri sociali di cui alla lettera g) dell'art. 2.

Per il conseguimento degli scopi di cui innanzi, sono istituiti annualmente corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione degli operatori preposti o da preporre ai relativi servizi, e viene realizzato un apposito servizio di assistenza sociale.

Art. 8.

Borse di studio

La Regione conferisce ogni anno borse di studio agli alunni capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche, che frequentano istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Fino a quando non sia diversamente provveduto in via legislativa, il conferimento delle borse di studio di cui innanzi è disciplinato dalla legge regionale 3 luglio 1973, n. 14.

Art. 9.

Corsi per lavoratori studenti

La Regione collabora, a mezzo dell'assessore del ramo, con i competenti organi scolastici al coordinamento regionale dei corsi speciali di scuola media per lavoratori che usufruiscano, in forza di contratti collettivi o di leggi dello Stato, di ore lavorative retribuite da destinare al completamento del ciclo dell'obbligo scolastico.

A tal fine, ove i corsi predetti non siano sufficienti a soddisfare le esigenze locali e le richieste di iscrizione da parte degli aventi diritto, la Regione integra con propri finanziamenti quelli dello Stato, al fine di consentire l'istituzione, nell'ambito del programma ministeriale, di nuovi corsi speciali distribuiti per le cinque province della Campania in misura proporzionale alle domande, alle condizioni locali di sviluppo economico ed ai livelli occupazionali, d'intesa con le autorità scolastiche competenti e con le organizzazioni sindacali.

Ai corsi finanziati dalla Regione, limitatamente alle disponibilità risultanti dalla prioritaria partecipazione degli aventi diritto, potranno partecipare anche lavoratori disoccupati. Per questi corsi la Regione si fa carico degli interventi previsti dall'art. 3 della presente legge.

Art. 10.

Altri interventi

Per facilitare agli alunni meritevoli ed appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche la partecipazione a concorsi, premi, saggi culturali e a borse di studio diverse da quelle di cui all'art. 8, indetti nelle scuole su temi di interesse sociale, letterario, professionale, storico o scientifico, la Regione concede contributi nei limiti e secondo le prescrizioni del piano annuale di intervento.

Art. 11.

Le condizioni per il riconoscimento dello stato di bisogno, o comunque di disagio economico, per i casi indicati nella presente legge sono determinati, con riferimento al reddito medio nazionale pro-capite, nel piano regionale annuale di intervento di cui all'art. 12, tenuto conto del reddito del nucleo familiare e del numero e dell'età dei componenti.

Art. 12.

Delega delle funzioni

L'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge è delegato dalla Regione ai distretti scolastici che lo svolgeranno anche in attuazione dell'art. 7, quarto comma, della legge dello Stato 30 luglio 1973, n. 477 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

I distretti scolastici adempiranno, nell'ambito dei rispettivi comprensori, individuati a mente del primo comma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477, alle funzioni amministrative delegate od affidate a mezzo del comune o dei comuni rientranti nel territorio di competenza, nonchè dei patronati scolastici ovvero di altre unità operative locali che potranno essere istituite dai loro organi rappresentativi e gestionali, in modo da assicurare la più ampia partecipazione delle forze espressive delle comunità locali.

Art. 13.

Poteri del consiglio regionale

Il consiglio regionale, con propria deliberazione resa entro il 31 luglio, approva il piano regionale di intervento per l'attuazione del diritto allo studio ed i criteri generali relativi alla ripartizione su base distrettuale dei finanziamenti ed all'erogazione degli stessi tenendo conto della popolazione scolastica e delle condizioni socio-economiche del territorio di ciascun distretto.

Con la stessa deliberazione il consiglio regionale fissa, altresì, gli indirizzi di massima per l'esercizio delle attività delegate, il regolamento dei relativi oneri e gli obiettivi che gli enti destinatari devono concorrere a perseguire nel rispetto della legislazione regionale e nel quadro della programmazione regionale.

Il consiglio regionale determina, in particolare, le direttive perchè l'assolvimento delle funzioni delegate avvenga in modo da garantire la destinazione collettiva degli interventi e la gestione sociale della scuola e che sia attuata, attraverso adeguate forme di consultazione democratica, la più larga partecipazione alle scelte di politica educativa.

Art. 14.

Poteri della giunta regionale

La giunta regionale predispone entro il 30 giugno il piano regionale di intervento per l'attuazione del diritto allo studio e lo propone al consiglio che lo approva nel termine previsto dal precedente articolo e provvede all'assegnazione dei relativi finanziamenti agli enti delegati.

La giunta regionale vigila in ordine al puntuale assolvimento delle attività nelle materie delegate, in conformità della legge e delle direttive indicate dal consiglio regionale.

Gli enti delegati trasmettono annualmente, entro il 31 gennaio, alla giunta regionale una relazione, con allegati i prospetti di informazione statistica, sui risultati conseguiti nello esercizio delle funzioni delegate nonchè il relativo rendiconto.

La giunta presenta annualmente al consiglio regionale una relazione contenente dati informativi, contabili e statistici sullo esercizio delle funzioni delegate.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Patronati scolastici e consorzi provinciali di patronati

Fino alla entrata in funzione dei distretti scolastici e dei relativi organi rappresentativi, sono prorogate le attuali funzioni assegnate dalle leggi dello Stato ai patronati scolastici ed ai consorzi provinciali dei patronati scolastici, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

I poteri già attribuiti agli organi centrali e periferici dello Stato nei confronti degli enti di cui al comma precedente sono devoluti alla giunta regionale, che li esercita a mezzo dell'assessore al ramo.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, con proprio decreto provvede alla integrazione degli organi collegiali dei patronati e dei consorzi provinciali ed, in caso di carenza degli stessi, alla nomina di un commissario straordinario per la durata massima di mesi sei.

I relativi atti deliberativi verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Fino al termine di cui al primo comma del presente articolo sono prorogate le attuali funzioni delle commissioni tutorie sugli atti dei patronati scolastici e dei consorzi di patronati, integrate da un rappresentante della Regione designato dalla giunta su proposta dell'assessore al ramo.

Art. 16.

Personale insegnante dei patronati scolastici e di consorzi provinciali

Gli insegnanti elementari di ruolo, già assegnati, ai sensi della legge 3 dicembre 1967, n. 1213, alle direzioni didattiche delle province comprese nel territorio della regione per i servizi da svolgere presso i patronati scolastici ed i consorzi pro-

vinciali dei patronati scolastici, possono avanzare la richiesta di trasferimento alla Regione di cui al secondo comma dello art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, entro l'anno 1974-75.

E' data facoltà agli insegnanti che si trovano nelle condizioni di cui al presente articolo e che attualmente sono in aspettativa politica di avanzare richieste di trasferimento alla Regione di cui al secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, entro tre mesi dalla fine del mandato politico.

Art. 17.

Onere finanziario

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ivi compreso quello relativo alle spese sostenute dagli enti incaricati delle funzioni delegate, è stabilito, per l'anno scolastico 1974-75, in lire 11 miliardi e 900 milioni ed in lire 12 miliardi per l'anno scolastico 1975-76.

Detto onere è ripartito: per lire 900 milioni a carico del bilancio 1974 e graverà per lire 50 milioni sul cap. 1677, per lire 5 milioni sul cap. 1678, per lire 150 milioni sul cap. 1721, per lire 150 milioni sul cap. 1722, per lire 500 milioni sul cap. 1725 e per lire 45 milioni sul cap. 1727 del bilancio della Regione per l'anno 1974; per lire 12 miliardi a carico del bilancio 1975 e per lire 11 miliardi a carico del bilancio 1976, che graveranno sui capitoli corrispondenti dei bilanci della Regione per i rispettivi anni 1975 e 1976.

Le spese per gli anni successivi verranno determinate con appositi provvedimenti legislativi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 13 gennaio 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1975, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1974, concernente: « Erogazione di contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 21 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 9 della legge 3 aprile 1974, n. 14, è modificato nel modo seguente:

« La giunta regionale è autorizzata ad intervenire in casi di emergenza e di comprovata necessità ed urgenza, e comunque in caso di interruzione di pubblico servizio automobilistico, allo scopo di assicurare i collegamenti essenziali anche urbani.

La giunta regionale è autorizzata altresì ad intervenire, per un periodo massimo di mesi tre e nella misura della differenza tra gli introiti e le spese di puro esercizio, assumendo a carico della Regione gli oneri relativi alla gestione dei servizi imposti, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, ad aziende a totale partecipazione pubblica.

La giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle spese relative fino alla concorrenza di lire 500 milioni per ciascun anno a partire dal 1° gennaio 1973 ».

Art. 2.

L'art. 10 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 14, è modificato nel modo seguente:

« Sono escluse dal contributo di cui al precedente art. 8 le imprese che, per effetto di provvedimenti legislativi speciali, fruiscono di interventi finanziari regionali, con i quali vengono assunti direttamente a carico della Regione gli oneri gravanti sugli enti interessati ai sensi dello stesso art. 23 della legge 28 settembre 1939, n. 1822 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 17 gennaio 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1975, n. 4.

Iniziativa legislativa popolare e degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 21 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I consigli provinciali, i consigli comunali e gli elettori della Regione hanno l'iniziativa per la formazione delle leggi, dei regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione, in virtù degli articoli 42 e 50 dello statuto, e possono esercitarla mediante presentazione all'ufficio di presidenza del consiglio di progetti di legge redatti in articoli, o di schemi di provvedimenti amministrativi di interesse generale, secondo le disposizioni contenute nello statuto e nella presente legge.

Art. 2.

L'iniziativa di cui all'art. 1 non si esercita nelle seguenti materie:

a) tributaria, di bilancio, mutui e prestiti;

b) assuzione e cessione di partecipazioni regionali;

c) esproprio dei suoli e limitazione della proprietà fondiaria;

d) nomina degli amministratori di enti ed aziende dipendenti dalla Regione nonchè dei rappresentanti della Regione di enti e società a partecipazione regionale;

e) designazione dei componenti di commissioni e di altri organi collegiali spettante alla Regione;

f) formulazione dei pareri formalmente richiesti alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica;

g) riesame delle forme ordinarie degli atti amministrativi rinviati alla Regione ai sensi dell'art. 125 della Costituzione;

h) formulazione dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;

i) designazione, a norma del secondo comma dell'art. 83 della Costituzione, di delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica;

l) regolamenti degli organi regionali;

m) provvedimenti amministrativi di mera esecuzione di norme legislative e regolamentari emanate dallo Stato o dalla Regione, ed in esecuzione di delibere consiliari;

n) modifiche dello statuto regionale.

Art. 3.

Il consiglio provinciale che intende esercitare la iniziativa di cui all'art. 1 adotta apposita deliberazione contenente la proposta da inoltrare all'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 4.

Uno o più consigli comunali, per esercitare le iniziative di cui all'art. 1, devono avere complessivamente una popolazione di almeno ventimila elettori iscritti nelle liste per la elezione della Camera dei deputati alla data del 31 dicembre.

Il consiglio o i consigli comunali che esercitano l'iniziativa, adottano apposita deliberazione contenente la proposta da inoltrare all'ufficio di presidenza del consiglio regionale; dalla de-

liberazione deve risultare il numero totale degli elettori iscritti nelle liste per la elezione della Camera dei deputati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 5.

L'iniziativa popolare di cui all'art. 1 si esercita mediante la presentazione di proposte all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, sottoscritte da almeno cinquemila elettori iscritti nelle liste per la elezione della Camera dei deputati.

Le firme per la presentazione del progetto di legge devono essere raccolte su moduli forniti e vidimati dalla Regione. A cura dei proponenti dovrà essere riportato su di essi il testo articolato del progetto con in calce le firme.

Il primo firmatario della proposta designa, nel modulo in calce al testo del progetto, cinque elettori legittimati alla presentazione della proposta, della relazione, e ad essere ascoltati dalla competente commissione consiliare.

La proposta non può essere presentata su fogli vidimati da oltre quattro mesi.

Art. 6.

La proposta per essere valida deve contenere la firma dei cittadini elettori da apporsi sui moduli di cui all'articolo precedente; di tutti deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, nonchè il comune nelle cui liste elettorali si è iscritti, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

La loro firma è autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario della Regione, ovvero dal giudice conciliatore, dal sindaco o dal segretario comunale o dal segretario dell'amministrazione provinciale.

Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà espressa da elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento.

Alla proposta debbono allegarsi i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione dei cittadini sottoscrittori. I certificati possono essere anche collettivi.

Art. 7.

Sull'ammissibilità della proposta decide, entro trenta giorni, la commissione consiliare competente per materia, o, in difetto, il consiglio.

La proposta ritenuta ammissibile è iscritta all'ordine del giorno del consiglio e discussa non oltre tre mesi dalla presentazione.

Art. 8.

La spesa per l'autenticazione delle firme è a carico della Regione qualora la proposta sia dichiarata ammissibile ai sensi del precedente art. 7.

La misura stabilita deve intendersi uguale a quella per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.

La richiesta di rimborso dovrà essere effettuata con apposita domanda dal cittadino elettore primo firmatario a favore del quale sarà emesso regolare mandato.

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in L. 5.000.000, per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 1864 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso » dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 e mediante l'iscrizione della somma di L. 5.000.000 nel cap. 158, di nuova istituzione, titolo I, sezione II dello stato di previsione medesimo con la seguente denominazione: « Spese per l'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali ».

Per gli anni finanziari successivi la previsione di spesa farà carico al corrispondente capitolo di bilancio.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente agli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 17 gennaio 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1975, n. **5.**

Esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 21 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvata per legge e, comunque, non oltre il 28 febbraio 1975, il bilancio per l'anno finanziario 1975, secondo gli stati di previsione e con le modalità e prescrizioni previste nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 17 gennaio 1975

CASCETTA

(1005)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750540)